

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DI ATTIVITA' INERENTI
LA MOBILITA' E LA VIABILITA'
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____ in Pisa, presso l'Ufficio Contratti del Comune di Pisa, avanti a me, dott. _____, Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni cui i comparenti hanno rinunciato concordemente tra loro e con il mio consenso, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

- **Comune di Pisa**, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00341620508, rappresentato da _____, nato a _____ il giorno _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione Urbanistica – Edilizia privata – Servizi amministrativi alla mobilità del Comune di Pisa, presso la cui sede è domiciliato per la carica, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva, e della Determinazione ____ n. ____ del _____;

- **“PISAMO – Azienda per la mobilità S.r.l.”** (di seguito denominata “PISAMO S.r.l.” o anche “Società”), con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 71, codice fiscale e partita IVA n. 01707050504, legalmente rappresentata dall'avv. Andrea Bottone, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della suddetta Società, presso la cui sede è domiciliato per la carica, avente i poteri per questo atto come il medesimo mi dichiara.

I componenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo convengono e stipulano quanto segue:

premesso che:

- il 04.04.2004, con atto ai miei rogiti rep. 54416/58, registrato a Pisa il 07.06.2004 al n. 1239, è stata costituita la società “PISAMO – Azienda per la mobilità S.p.A.”, nella quale il Comune di Pisa assumeva la qualità di socio, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.05.2004, per provvedere all’erogazione in forma esternalizzata dei servizi relativi alla gestione della mobilità, della sosta e di altri connessi;
- con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 24.02.2016 la Società ha modificato il tipo societario da “società per azioni” a “società a responsabilità limitata”;
- con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 14.07.2017 è stato approvato il nuovo Statuto di PISAMO S.r.l., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, aggiornato in base alla disciplina che trova applicazione per le società *in house* delle pubbliche amministrazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21.11.2019 è stato in ultimo confermato il mantenimento della partecipazione in PISAMO S.r.l. ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016;
- attualmente PISAMO S.r.l. è una società a totale capitale pubblico, partecipata per il 98,5% dal Comune di Pisa, per l’1% dal Comune di Vecchiano e per lo 0,5% dal Comune di Calci, i quali esercitano sulla stessa Società un controllo analogo congiunto con le modalità previste dallo Statuto, dalla Convenzione stipulata con atto a rogito del Segretario Generale in data 14.04.2011, rep. n. 55453 fasc. 343, registrato a Pisa il 03.05.2011 al n. 83, Serie 1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, e dal presente contratto di servizio;
- il Comune di Pisa ha presentato richiesta di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate con deliberazione 20.09.2017; la richiesta di iscrizione è stata acquisita dall'ANAC con prot. n. 0036422 del 26.04.2018 e la Società risulta iscritta nell'Elenco dal 15.05.2020;

- sono giunti a scadenza il contratto a rogito del Segretario Generale del Comune di Pisa del 27.02.2012, rep. 55533, fasc. 419, e il contratto a rogito Segretario Generale del Comune di Pisa del 17.12.2008, rep. 55107, fasc. 104, modificato dal contratto a rogito del Segretario Generale del Comune di Pisa del 28.04.2011, rep. 55457, fasc. 345;
- i suddetti contratti sono stati transitoriamente prorogati fino al 30.06.2020 con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Pisa del _____, rep. _____, fasc. _____;
- il presente contratto non rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto medesimo;
- l'esercizio delle funzioni di controllo sulle società partecipate dal Comune di Pisa è disciplinato dall'art. 9 del Regolamento in materia di organizzazione e funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2013;
- occorre procedere alla definizione dei rapporti fra le parti per la gestione del complesso delle attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa;

e tutto ciò premesso, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Pisa e la

Società relativi alla concessione del complesso unitario ed organico delle attività - siano esse costituite da funzioni o servizi - inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio comunale, come meglio specificate ai seguenti articoli 2, 3 e 4 del presente contratto; l'affidamento è effettuato direttamente dal Comune alla Società, in regime *in house*, ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 2 – Affidamento di attività strumentali

E' affidato, con il presente contratto, il complesso unitario ed organico delle attività inerenti la mobilità, la viabilità e la gestione della sosta veicolare nel territorio comunale, attività strumentali indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali del Comune:

A) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, STUDIO E ANALISI DELLA MOBILITÀ CITTADINA E RACCOLTA DEI DATI necessari per la definizione degli strumenti di programmazione della mobilità da parte del Comune. Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nell'attività:

- le rilevazioni e gli studi del traffico, sia generali che puntuali, con particolare riferimento all'attivazione del sistema di monitoraggio previsto dalle direttive ministeriali per la redazione e l'aggiornamento degli atti di programmazione, sia generali che di settore, della mobilità nel territorio del Comune di Pisa;
- la costruzione di un sistema permanente per il rilevamento periodico del traffico, finalizzato al monitoraggio costante dei dati sulla mobilità;
- il supporto al monitoraggio del trasporto pubblico non di linea – taxi in relazione al rispetto degli obblighi di servizio pubblico nei confronti degli specifici segmenti di utenza e/o come integrazione agli altri servizi di trasporto esistenti;
- i rilievi della domanda e dell'offerta di sosta e l'analisi dei dati relativi;
- i rilievi periodici del traffico delle merci, l'analisi dei relativi dati e la

proposta al Comune di azioni e interventi per il contenimento della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità legati alla suddetta tipologia di traffico (*city logistics*);

B) GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI INERENTI LA MOBILITÀ:

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione dei provvedimenti inerenti la mobilità le seguenti attività:

- proposta, predisposizione del testo, trasmissione all'organo competente del Comune per l'adozione, ed esecuzione delle ordinanze inerenti la mobilità;
- attività istruttoria, sia su iniziativa di parte che d'ufficio, ai fini della predisposizione delle ordinanze inerenti la mobilità;
- attività istruttoria e di supporto tecnico ai fini della predisposizione dei provvedimenti inerenti la mobilità.

C) GESTIONE DELLA MOBILITÀ CICLABILE:

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione della mobilità ciclabile le seguenti attività:

- realizzazione e gestione di servizi di noleggio di biciclette in punti strategici della città;
- studi di fattibilità per la realizzazione di parcheggi per biciclette e di piste ciclabili;
- fornitura, posa in opera e manutenzione delle rastrelliere per le biciclette;
- gestione del servizio punzonatura biciclette;
- realizzazione e gestione dell'ufficio front office per il cittadino ciclista e tenuta dei rapporti con gli altri uffici biciclette;
- progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'uso della bicicletta;
- gestione operativa della Consulta della bicicletta;
- studio, segnalazione agli uffici competenti e eventuale attivazione dei

procedimenti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti, comunitari, statali, regionali ecc. per la mobilità ciclabile;

D) GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI:

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione del servizio di rimozione veicoli le seguenti attività:

- attività di rimozione auto in sosta vietata;
- attività di rimozione biciclette;
- gestione del servizio di ritiro da parte dei proprietari delle biciclette rimosse;
- gestione delle attività di cessione a terzi delle biciclette non ritirate;
- attività di rottamazione delle biciclette non ritirate o cedute.

E) GESTIONE DEI VARCHI ELETTRONICI:

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione dei varchi elettronici le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione di nuovi varchi e modifica di quelli esistenti;
- manutenzione preventiva (per prevenire i guasti) e correttiva (per riparare i guasti) degli impianti;
- monitoraggio tecnico degli impianti;
- manutenzione e assistenza del software;

F) GESTIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLE ZONE DI SOSTA CONTROLLATA:

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione delle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle zone di sosta limitata (ZSC) le seguenti attività:

- rilascio permessi per la zona di sosta controllata (ZSC) per residenti e non residenti;
- rilascio permessi per la zona a traffico limitato (ZTL) per residenti e non residenti;

- rilascio permessi per invalidi;
- attività di sportello al pubblico inerente la sosta e la viabilità;
- vendita telepass per l'accesso alla ZTL;
- riscossione dei diritti per l'accesso alla ZTL con accredito diretto e immediato su conto corrente intestato al Comune di Pisa.

G) GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI SU PUBBLICA VIA:

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione della sosta a pagamento dei veicoli sulla viabilità pubblica e nei parcheggi pubblici le seguenti attività:

- supporto amministrativo e tecnico al Comune per la definizione delle politiche attinenti la gestione della sosta su pubblica via e per il controllo dei risultati;
- progettazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a definire gli stalli destinati alla sosta a tariffa nonché della segnaletica relativa alle aree limitrofe;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica relativa alla sosta a pagamento;
- fornitura, installazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle apparecchiature per l'esazione della sosta;
- commercializzazione e distribuzione dei titoli di sosta;
- esazione delle tariffe della sosta;
- realizzazione di campagne di informazione rivolte all'utenza;
- controllo della sosta a pagamento all'interno della zona a traffico limitato (ZTL), in collaborazione con la Polizia Municipale;

H) GESTIONE DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA RELATIVA ALLA SOSTA:

Ai fini del presente contratto di servizio, si considerano ricomprese nella gestione dell'attività sanzionatoria relativa alla sosta le seguenti attività:

- compilazione e trasmissione dei verbali per la violazione delle norme sulla sosta;

- accettazione delle istanze di annullamento in autotutela dei verbali per la violazione delle norme sulla sosta e trasmissione all'organo competente.

I) CUSTODIA DEL COMPENDIO VIARIO, ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, GESTIONE DEI SINISTRI E DEL RELATIVO CONTENZIOSO

La Società assume a proprio carico gli oneri relativi all'attivazione di idonee coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi relativa a tutto il compendio di beni dei quali assume la custodia con il presente contratto ai sensi del successivo articolo 5.

J) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E RELATIVE PERTINENZE:

Ai fini del presente contratto di servizio, rientrano tra le attività di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali e relative pertinenze:

- l'attività di monitoraggio e vigilanza sullo stato di manutenzione delle infrastrutture stradali e delle relative pertinenze;
- la verifica circa il corretto ripristino dello stato manutentivo delle infrastrutture stradali e relative pertinenze a seguito di manomissioni e/o alterazioni operate da soggetti privati e dalle Aziende di servizi;
- il ripristino del corretto stato manutentivo delle infrastrutture stradali e delle relative pertinenze, con le procedure e le modalità stabilite nel *“Regolamento per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2009 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2012, salve ulteriori modifiche e integrazioni;

k) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE:

Ai fini del presente contratto di servizio, l'attività di manutenzione di cui alla presente lettera deve essere prestata in relazione a tutta la segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e complementare, ivi compresa quella

relativa ai parcheggi a pagamento e ai parcheggi scambiatori, nonché agli impianti semaforici. L'attività include la programmazione, la progettazione, l'esecuzione e il controllo degli interventi di manutenzione ordinaria;

Tutte le attività suddette costituiscono servizi di pubblico interesse e sono considerate indispensabili. Di conseguenza, la Società non potrà in alcun modo e per nessun motivo sospenderle o abbandonarle, neanche in misura parziale. In caso di sciopero, si applica la disciplina prevista per lo sciopero nei servizi pubblici.

Articolo 3 – Attività strumentali ulteriori a quelle affidate in concessione

Sulla base delle condizioni generali previste dal presente contratto, attraverso specifiche determinazioni, possono essere di volta in volta affidate dal Comune alla Società tutte o parte delle seguenti attività, da considerarsi ad ogni effetto complementari ed integrative rispetto a quelle elencate al precedente articolo 2:

- a) PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, DIREZIONE DI LAVORI PUBBLICI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE, COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI, NEL SETTORE DELLA VIABILITA' E DEI PARCHEGGI

Le attività di cui al presente punto sono da intendersi riferite al settore della viabilità e dei parcheggi. Ai fini del presente contratto di servizio, per l'individuazione delle fattispecie in oggetto si fa espresso riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016.

- b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE

Ai fini del presente contratto di servizio, per opere inerenti la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e la realizzazione di nuova segnaletica stradale si intendono gli interventi relativi a tutta la segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e complementare, ivi compresa

quella relativa ai parcheggi, nonché agli impianti semaforici. Sono ricomprese in tale ambito le seguenti attività: la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, l'affidamento dei lavori con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50/2016, la direzione in fase di esecuzione, il coordinamento della sicurezza, il collaudo delle opere.

C) REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE INERENTI LA VIABILITÀ

Ai fini del presente contratto di servizio, per opere inerenti la viabilità si intendono gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza la rete stradale comunale. Sono ricomprese in tale ambito le seguenti attività: la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, l'affidamento dei lavori con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50/2016, la direzione in fase di esecuzione, il coordinamento della sicurezza, il collaudo delle opere; l'attività comprende altresì l'eventuale supporto per la ricerca e la richiesta di finanziamenti europei, nazionali o regionali relativi alle opere medesime.

Nel caso in cui le vengano affidate attività di cui al presente articolo, la Società le svolge direttamente con il proprio personale, salvo che per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori. Gli elaborati progettuali redatti devono essere validati dall'Ufficio comunale competente ed approvati secondo le disposizioni vigenti.

L'affidamento di tutte o di parte delle attività di cui al presente articolo avviene esclusivamente mediante specifiche determinazioni da adottare dal Comune nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 ed in conformità alla programmazione dei lavori pubblici del Comune medesimo, con contestuale assunzione del relativo impegno di spesa.

La determinazione deve dare atto delle motivazioni che giustificano il ricorso alla Società e la convenienza per il Comune, anche per quanto concerne le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico amministrativo.

Articolo 4 – Attività accessorie

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016, la Società può svolgere servizi verso terzi, oltre alle attività principali affidate dai comuni soci, a condizione che il fatturato annuo relativo alla produzione ulteriore sia inferiore al 20% del fatturato annuo totale della Società e che detta produzione ulteriore permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. A titolo ricognitivo e non esaustivo si dà atto che rientrano nell'ambito della suddetta produzione ulteriore:

a) LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA:

Si considerano ricomprese nella gestione della sosta a pagamento dei veicoli nei parcheggi in struttura le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a definire gli stalli destinati alla sosta a tariffa;
- manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica relativa alla sosta a pagamento;
- fornitura, installazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle apparecchiature per l'esazione della sosta;
- commercializzazione e distribuzione dei titoli di sosta;
- esazione delle tariffe della sosta;

b) LA GESTIONE DI AREE CAMPER:

Si considerano ricomprese nella gestione delle aree camper:

- individuazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria a definire gli stalli destinati alla sosta a pagamento;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica relativa alla sosta;
- fornitura, installazione e manutenzione, sia ordinaria che

straordinaria, delle apparecchiature e/o degli impianti per l'esazione della sosta;

- realizzazione e manutenzione di un punto di fornitura di acqua potabile e di un pozzetto collegato alla fognatura urbana per lo smaltimento dei liquami;
- esazione delle tariffe della sosta.

C) IL RIPRISTINO DEFINITIVO DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO:

Rientrano nell'attività di ripristino del suolo pubblico gli interventi finalizzati al rifacimento e/o sistemazione di suolo pubblico oggetto di interventi finalizzati alla posa in opera di sottoservizi e affini nel rispetto di prescrizioni e condizioni stabiliti nei provvedimenti autorizzativi dei suddetti interventi.

Articolo 5 – Custodia dei beni

Ai fini dello svolgimento delle attività, alla Società è affidata la custodia, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice Civile, di tutti i seguenti beni afferenti al demanio o al patrimonio comunale o appartenenti a soggetti diversi dal Comune ma ricadenti, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle competenze gestionali del Comune medesimo:

- strade e relative pertinenze;
- piazze e relative pertinenze;
- marciapiedi, percorsi e aree pedonali;
- piste ciclabili;
- aree di parcheggio;
- segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare e luminosa;
- impianti semaforici;
- varchi elettronici;
- barriere stradali di protezione e fonoassorbenti;
- sistema di convogliamento, captazione e smaltimento delle acque meteoriche;

- impianti di sollevamento delle acque meteoriche dei sottopassi ferroviari e viari;
- locali adibiti a servizi igienici posti nei parcheggi scambiatori di Via Pietrasantina;
- rastrelliere per biciclette (esclusivamente quelle che risultino di proprietà del Comune);
- postazioni autovelox fisse gestite dalla Polizia Municipale.

La Società è tenuta a custodire ed a conservare detti beni con la diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 6 – Responsabilità e assicurazione

Secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, la Società assume la responsabilità degli eventuali danni occorsi a terzi, direttamente o indirettamente cagionati nello svolgimento e/o a causa delle attività affidate con il presente contratto.

La Società assume anche la responsabilità derivante dalla custodia dei beni di cui all'articolo 5, impegnandosi a rilevare indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da terzi.

Con riferimento a quanto sopra, la Società provvede alla stipula di appositi e idonei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Detta polizza deve essere sottoposta alla valutazione degli uffici comunali responsabili del contratto di servizio almeno 20 (venti) giorni prima della stipula, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o rilievi.

La Società si obbliga a mantenere la suddetta assicurazione per tutta la durata del presente contratto di servizio e delle eventuali proroghe e informa tempestivamente il Comune in merito a qualsiasi vicenda relativa alla polizza sottoscritta.

La polizza deve prevedere obbligatoriamente:

- la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune, suoi dipendenti e collaboratori a

qualsiasi titolo;

- la clausola di vincolo in favore del Comune di Pisa in virtù della quale non possono avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto, senza il consenso scritto del Comune medesimo.

Nella polizza deve essere espressamente indicato che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Ogni onere relativo alla polizza o ad essa inerente o conseguente è a esclusivo carico della Società.

In caso di segnalazione, da parte del Comune, di un sinistro avvenuto con riferimento ai beni in custodia della Società, la Società stessa, entro i 20 (venti) giorni successivi al ricevimento della segnalazione, comunica al Comune la presa in carico del sinistro oppure gli trasmette circostanziata relazione che evidenzia il proprio difetto di competenza ai sensi del presente contratto. Eventuali conflitti di competenza fra il Comune e la Società, riguardanti la responsabilità relativa a sinistri lamentati da terzi, possono essere risolti in contraddittorio istituendo apposita procedura operativa.

Il contenzioso con i terzi inerente i beni in custodia alla Società o inerente gli eventuali sinistri che li riguardano è di competenza della Società stessa, anche qualora sia chiamato in causa il Comune. In tale ultimo caso il Comune può non costituirsi in giudizio mediante i propri avvocati e affidare la rappresentanza e la difesa giudiziale ai legali incaricati dalla Società, con oneri ad esclusivo carico di quest'ultima.

Articolo 7 - Capitolato di servizio

Gli standard qualitativi e quantitativi delle attività da svolgere, gli indicatori di attività, le specifiche e le modalità tecnico operative relative allo svolgimento delle attività, le specifiche di dettaglio per l'adempimento degli obblighi di servizio derivanti dal presente contratto e le relative procedure, i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune, sono definiti da apposito capitolato di servizio.

Il capitolato di servizio include l'elenco riepilogativo dei beni consegnati in custodia alla Società con una scheda relativa a ciascuno di essi nella quale sono indicati almeno i seguenti elementi essenziali:

- denominazione del bene;
- ubicazione ed identificazione del bene;
- n° di inventario attribuito dal Comune;
- descrizione sintetica dello stato manutentivo del bene alla data della consegna.

L'eventuale omissione o difetto di indicazione di uno o più beni, rientranti fra quelli di cui all'articolo 5, dall'elenco riepilogativo contenuto nel capitolato di servizio non fa venir meno la responsabilità della Società prevista dall'articolo 6 del presente contratto.

Il capitolato di servizio è deliberato dalla Giunta Comunale, sentito il parere dei dirigenti delle strutture comunali competenti in materia di mobilità e viabilità e previa consultazione con la Società, ed è allegato al presente contratto alla stipula di quest'ultimo. Il capitolato di servizio può essere aggiornato in considerazione delle esigenze che si possono manifestare nel corso della durata del presente contratto. Il capitolato di servizio è aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere dei dirigenti delle strutture comunali competenti in materia di mobilità e viabilità, previa consultazione con la Società, e deve essere sottoscritto dalle parti entro 15 giorni dalla sua approvazione.

In caso di discordanza fra le previsioni del presente contratto di servizio e del capitolato di servizio prevale il contratto di servizio.

Articolo 8 – Obblighi della Società

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la Società è tenuta a osservare tutte le norme vigenti. In caso di violazione, la Società è considerata unica responsabile, anche con riferimento ad eventuali sanzioni amministrative e alla responsabilità civile verso terzi.

La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard, qualitativi e quantitativi, concordati tra le parti e contenuti nel Capitolato di servizio.

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la Società è tenuta a rispettare le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2017 – *Codice degli appalti* -, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni, anche comunitarie, vigenti in materia.

Per il conferimento di incarichi, la Società è tenuta a rispettare le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 – *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* -, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, il Comune rimane totalmente estraneo ai rapporti instaurati dalla Società con i propri appaltatori, incaricati o dipendenti.

La Società solleva il Comune da ogni responsabilità per i danni che possano derivare a terzi dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, anche nel caso cui queste siano affidate a imprese appaltatrici.

Per conseguire uno svolgimento efficiente ed efficace delle attività, la Società si obbliga a organizzare la propria struttura e le proprie procedure sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comune, compreso l'adeguamento al progresso tecnologico dei software, delle attrezzature e dei macchinari impiegati.

Articolo 9 – Programmazione delle attività

Entro il 30 settembre di ogni anno, la Società trasmette al Comune la seguente documentazione, riferita al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno successivo:

- a) schema del budget di previsione relativo al triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, relativo al centro di ricavo e di costo concernente le attività oggetto del presente contratto;

- b) proposta di programma triennale dei lavori, articolato in programmi annuali.

A seguito dell'approvazione, da parte del Comune, del Documento Unico di Programmazione (DUP), contenente gli obiettivi assegnati alla Società e la programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché del bilancio di previsione, la Società approva il proprio budget di previsione per il triennio successivo, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale.

I documenti di programmazione della Società possono essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale.

Articolo 10 - Vigilanza e controllo

Relativamente alla gestione delle attività affidate con il presente contratto di servizio, la Società è assoggettata a un controllo funzionale analogo a quello che il Comune esercita sui propri uffici e servizi.

Le informazioni e i dati necessari per l'esercizio del controllo analogo sono acquisiti prevalentemente mediante il sistema informativo definito dal Comune.

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta:

- di adempiere a tutti gli obblighi relativi al suddetto sistema informativo;
- di svolgere le attività secondo gli standard stabiliti dal Comune;
- il sistema di valutazione della qualità delle attività applicato dal Comune;
- di trasmettere senza indugio al Comune, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

La Società si impegna ad adottare un sistema di contabilità analitica articolata per centri di ricavo e costo, che consenta:

- di evidenziare i ricavi ed i costi effettivi attribuibili alle attività affidate da ciascun socio e di ripartire le spese generali, sulla base del criterio

del fatturato, pro quota tra i soci affidatari;

- con riferimento alle attività affidate dal Comune di Pisa, di evidenziare di ricavi ed i costi attribuibili ai vari centri di costo individuati in dettaglio nel Capitolato di servizio.

Il Comune, avvalendosi di propri dipendenti o incaricati, effettua, almeno con cadenza quadrimestrale, in eventuale contraddittorio con la Società, controlli e verifiche a campione sui servizi affidati col presente contratto. Il Comune può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento visite conoscitive nei luoghi dove viene svolta l'attività della Società. Delle attività di verifica e conoscitiva vengono redatti specifici verbali su modulistica concordata fra le parti.

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad uniformarsi alle disposizioni tecniche e operative di servizio dell'Ufficio comunale competente.

Il Comune effettua, con cadenza almeno biennale, indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza dei servizi.

I risultati delle indagini del Comune sono segnalati alla Società, con indicazione delle misure per migliorare la qualità dei servizi alle quali la Società è tenuta a conformarsi.

Articolo 11 – Ufficio comunale competente alla gestione del contratto

L'Ufficio comunale competente per materia alla gestione del presente contratto è la Direzione Urbanistica - Edilizia Privata - Servizi amministrativi alla mobilità, salvo che per quanto riguarda le attività affidate ai sensi del precedente articolo 3 per le quali l'ufficio competente è quello che provvede all'affidamento.

Il Comune, nell'ambito della propria organizzazione, può in qualsiasi momento modificare l'individuazione degli uffici di cui sopra in relazione a modifiche della macrostruttura comunale.

Articolo 12 – Proventi delle attività

La Società, per lo svolgimento del complesso unitario delle attività oggetto del presente contratto, ad eccezione delle sole attività previste dall'articolo 3, è remunerata con i proventi derivanti dai servizi affidati e dei servizi svolti in via accessoria.

In particolare, sono acquisite dalla Società, a titolo originario in qualità di concessionaria del complesso unitario di attività di cui al presente contratto, le seguenti tipologie di proventi, i cui importi unitari sono determinati periodicamente dal Comune:

- a) le tariffe della sosta a pagamento dei veicoli su pubblica via. Tali proventi sono destinati dalla Società esclusivamente all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana; le scritture contabili della Società devono consentire la dimostrazione analitica del rispetto del menzionato vincolo di destinazione;
- b) i diritti delle autorizzazioni per l'accesso, il transito e la sosta dei bus turistici e similari.

Con riferimento alle attività che possono essere affidate alla Società ai sensi della lettera a) del precedente articolo 3, nel rispetto delle norme di legge sull'*in house providing* e delle condizioni generali contenute nel presente contratto di servizio, possono essere riconosciuti alla Società corrispettivi complessivamente non superiori al 5% (oltre IVA ai sensi di legge) dell'importo a base di gara dei lavori a cui si riferiscono; la somma effettiva deve essere preventivamente definita nella determinazione di affidamento di cui al precedente articolo 3 in relazione alla tipologia e complessità delle prestazioni richieste.

Con riferimento alle attività che possono essere affidate alla Società ai sensi delle lettere b) e c) del precedente articolo 3, nel rispetto delle norme di legge sull'*in house providing* e delle condizioni generali contenute nel presente

contratto di servizio, i corrispettivi riconosciuti alla Società devono essere preventivamente definiti nella determinazione di affidamento di cui al precedente articolo 3.

La realizzazione delle attività e degli interventi di cui al suddetto articolo 3 e l'emissione delle relative fatture deve essere preceduta dagli adempimenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 da parte del competente ufficio comunale. Ciascuna fattura, oltre a quanto previsto dalla disciplina fiscale, deve riportare:

- gli estremi dell'impegno di spesa preventivamente comunicato dal Comune ai sensi del citato articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il codice CUP, ove previsto;
- per gli investimenti, i numeri di inventario che identificano i cespiti del Comune in relazione ai quali il Comune stesso deve imputare la spesa, con dettaglio dei importi di spesa la cui somma corrisponde al totale della fattura.

Il Comune non effettuerà il pagamento di fatture che non risultino regolari o che non presentino i suddetti requisiti; la Società non potrà opporre alcuna eccezione per il mancato pagamento delle fatture emesse senza la preventiva ordinazione del competente ufficio comunale ai sensi del richiamato articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.

Contestualmente alla trasmissione della fattura relativa alle attività affidate ai sensi delle lettere b) e c) del precedente articolo 3, la Società trasmette al Comune il relativo certificato di pagamento, debitamente sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

Con riferimento ai servizi accessori previsti dall'articolo 4 del presente contratto, si dà atto che spettano alla Società, a titolo originario, i seguenti proventi:

- a) le tariffe della sosta a pagamento dei veicoli nelle strutture di proprietà della Società o comunque nella disponibilità di quest'ultima anche se concesse dal Comune;

- b) le tariffe della gestione delle aree camper;
- c) le tariffe degli interventi di ripristino delle manomissioni di suolo pubblico.

La misura unitaria delle tariffe di cui alle lettere precedenti è stabilita annualmente dalla Società, con provvedimento dell'Amministratore Unico, in modo da assicurare che lo svolgimento di tali servizi risulti economicamente vantaggioso per la Società, tenuto conto di tutti i costi diretti e indiretti connessi con i servizi medesimi.

Articolo 13 - Canone concessorio spettante al Comune

La Società corrisponde al Comune, a titolo di canone annuo di concessione del complesso unitario di attività e beni affidati, un corrispettivo di Euro 5.400.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

Il canone è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La Società corrisponde il canone in tre rate quadrimestrali posticipate, scadenti ciascuna l'ultimo giorno del quadrimestre di riferimento. Qualora il termine scada in giorno festivo, il pagamento deve avvenire entro l'ultimo giorno feriale antecedente alla scadenza.

Il Piano economico della gestione delle attività per il periodo 2020-2030 è unito al presente contratto quale **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale.

In presenza di variazione delle attività affidate dal Comune e/o di significativa variazione, da parte del Comune, degli importi unitari dei proventi spettanti alla Società, l'importo del canone può essere corrispondentemente modificato, in riduzione o in aumento, mediante motivata deliberazione della Giunta Comunale e successivo corrispondente atto dell'Amministratore Unico della Società, da adottare non oltre il mese di ottobre dell'esercizio cui il canone si riferisce. Non si dà comunque luogo a riduzione del canone nel caso in cui eventuali minori ricavi o maggiori costi emergenti possano essere assorbiti dalla Società mediante misure organizzative e/o gestionali, anche di carattere

straordinario, utili a conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale della gestione nel medio periodo.

Ai fini della modifica del canone, la Società trasmette al Comune apposita richiesta scritta accompagnata dall'aggiornamento del Piano economico della propria gestione, redatto per la durata residua del presente contratto, e da una circostanziata relazione esplicativa, che diano puntuale evidenza dei presupposti alla base della richiesta con riferimento a quanto previsto dal presente articolo e dell'impossibilità di conseguire diversamente l'equilibrio economico-patrimoniale della gestione nel medio periodo.

Articolo 14 – Disposizioni in materia di personale

La Società comunica al Comune il proprio organigramma completo e tutte le eventuali modifiche, entro dieci giorni dal verificarsi delle medesime.

Tutto il personale della Società addetto al servizio oggetto del presente contratto deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto al pubblico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 15.07.2014, la Società ne recepisce i contenuti, con i soli adeguamenti resi necessari dalla specificità organizzativa della Società.

Ai sensi dell'articolo 243, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, nel caso in cui il Comune di Pisa si venga a trovare in condizione di deficitarietà strutturale, la Società riduce immediatamente la propria spesa di personale attraverso le seguenti misure:

- contenimento degli oneri derivanti dalla contrattazione integrativa entro i minimi derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- riduzione del costo per il personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, da effettuarsi con divieto di proroga o rinnovo dei contratti in corso e di conclusione di nuovi.

Articolo 15 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

La Società effettua il trattamento dei dati relativo alle attività affidate. Pertanto, la Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti, incaricati o affidatari possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante in merito. La Società si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune in applicazione della medesima normativa.

Le parti rinviando ad apposito e distinto atto la nomina, effettuata da parte del Comune (Titolare del trattamento dati), della Società quale Responsabile del trattamento dati.

Il Comune permette alla Società l'accesso in lettura/scrittura all'ambiente applicativo relativo alla gestione della Polizia Amministrativa per l'espletamento delle attività che il Comune ha delegato alla Società stessa in questo ambito.

Il Comune rimane estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere a seguito e a causa del trattamento dei dati operato dalla Società.

Articolo 16 – Durata del contratto

Il presente contratto di servizio ha durata dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2030. Sono vietati la proroga e il rinnovo taciti.

La proroga espressa può aver luogo esclusivamente nelle more del rinnovo del contratto e per il tempo a ciò strettamente necessario.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente atto sono valide solo se stipulate dalle parti in forma scritta, previa approvazione del competente organo del Comune e della Società.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa.

Fatta salva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, in caso di gravi disfunzioni

nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività, il Comune contesta alla Società gli inadempimenti riscontrati mediante posta elettronica certificata, assegnando un termine per la trasmissione al Comune di giustificazioni e osservazioni.

Il Comune, ricevute le giustificazioni e/o le osservazioni di cui sopra, alternativamente:

- a) le ritiene accoglibili;
- b) le ritiene non accoglibili e diffida la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del Codice Civile, ad adempiere alle proprie obbligazioni, assegnando un termine allo scopo. Decorso il termine senza che le obbligazioni siano adempiute, il presente contratto è risolto di diritto.

Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di cessione, anche parziale, del contratto medesimo.

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione, per qualsiasi causa, la Società si obbliga a continuare lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto e a mantenere la custodia dei beni affidati, fino all'assunzione delle stesse attività e della stessa custodia da parte del nuovo soggetto individuato dal Comune o del Comune medesimo.

In caso di risoluzione, la Società si obbliga a riconsegnare prontamente al Comune tutti i beni ricevuti in custodia nonché ogni documento, atto o informazione, formato e detenuto su qualsiasi supporto, inerente lo svolgimento delle attività.

Articolo 18 – Condizione risolutiva

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto di servizio si risolve in caso di revoca dell'iscrizione, da parte dell'ANAC, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Avverandosi la suddetta condizione risolutiva, l'Ufficio comunale competente alla gestione del presente contratto ne dà comunicazione alla Società a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r.; ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte della Società. In caso di risoluzione non spetta alla Società alcun indennizzo; è fatto salvo il pagamento alla Società di quanto maturato a favore della stessa per le attività svolte fino al giorno della risoluzione.

Articolo 19 – Recesso

Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 1373 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento al ricorrere di uno o più dei seguenti casi:

- a) qualora il Comune deliberi, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, di procedere alla dismissione della partecipazione nella Pisamo S.r.l.;
- b) in presenza di processi di riorganizzazione da parte del Comune riguardanti, in tutto o in parte, le modalità di gestione delle attività affidate;
- c) in presenza di qualsiasi modifica della normativa dell'Unione Europea, statale o regionale che sia ostativa alla prosecuzione del contratto di servizio o di parti di esso o che ne comprometta le condizioni di efficienza ed efficacia;
- d) in presenza di altre oggettive circostanze di interesse pubblico.

Il Comune dà comunicazione scritta del recesso anticipato con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In caso di recesso anticipato la Società non ha diritto ad alcun indennizzo.

In caso di recesso, la Società si obbliga a riconsegnare al Comune tutti i beni ricevuti in custodia nonché ogni documento, atto o informazione, formato e

detenuto su qualsiasi supporto, inerente lo svolgimento delle attività.

Articolo 20 – Clausola penale

Fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto la Società è tenuta a versare al Comune una somma determinata dal Comune stesso tenendo conto della gravità dell'inadempimento e del ritardo e sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici definiti nel Capitolato di servizio.

Allo scopo il Comune contesta alla Società i fatti che danno luogo all'inadempimento contrattuale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza e determina l'importo della somma da versare.

La Società, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, trasmette al Comune le proprie giustificazioni e osservazioni.

Il Comune, decorso inutilmente il termine o ricevute le giustificazioni e/o le osservazioni di cui sopra e avendole valutate, adotta le proprie determinazioni in merito.

La determinazione definitiva del Comune è trasmessa alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell'inadempimento o del ritardo.

La Società provvede al pagamento della somma indicata dal Comune entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Il Comune ha, in ogni caso, la facoltà di far svolgere il servizio ad altro soggetto. In tal caso, la Società è tenuta, oltre a tutto quanto sopra, a corrispondere al Comune le spese sostenute.

E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di agire in rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili di eventuali danni.

Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

Articolo 22 – Disciplina speciale per l'anno 2020

A parziale modifica del contratto in data _____ ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Pisa, rep. n. _____, fasc. n. _____, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto, in considerazione degli effetti economici straordinari prodotti dall'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020 il canone annuo di concessione del complesso unitario di attività e beni affidati è stabilito in Euro 0,00 (zero/00).

Articolo 23 – Accordi integrativi

Eventuali accordi modificativi o integrativi del presente contratto sono validi solo se risultanti da atto scritto e preventivamente approvati dagli organi competenti dalle rispettive parti.

Articolo 24 - Controversie

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello del Tribunale di Pisa. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 25 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società. L'oggetto del presente contratto è soggetto ad I.V.A. e, pertanto, l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 26 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici consentiti dalla legge su n. _____ pagine complete e porzione della presente e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse firmato a margine e sottoscritto, unitamente agli

allegati a norma di legge, con me Segretario Generale Comunale rogante,
come appresso: